

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADIBITI AD OBITORIO
COMUNALE SITI PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA "FEDERICO II", CD
"STABILIMENTO DELLA MORGUE"**

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II", Partita IVA n.06909360635, di seguito denominata A.O.U., nella persona del Direttore Generale, Dott. Vincenzo VIGGIANI, domiciliato per la carica alla via Pansini, n.5 - 80131 - Napoli

E

Il COMUNE DI NAPOLI, nella persona del Dirigente ad interim del Servizio Cimiteri Cittadini, Dott.ssa Maria Aprea, come tale abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e smi, ed in esecuzione dell'art.48 comma 2 dello Statuto comunale, nonché dell'art.10 del Regolamento comunale, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Piazza Municipio - Napoli - C.F. 80014890638

Premesso che:

- con deliberazione n.137 del 17 gennaio 2002, resa esecutiva ai sensi di legge, la G. C. approvava lo schema di contratto di comodato gratuito tra il Comune di Napoli e l'Azienda Universitaria Policlinico dell'Università degli studi di Napoli Federico II per la gestione dell'Obitorio comunale di via Pansini, 5 da allocare in alcuni locali siti nell'edificio 20;
- l'A.O.U Federico II, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli, concedeva, con determinazione n.489/2004, in uso gratuito i predetti locali;
- con deliberazione di G. C. n.1211 del 7 aprile 2004 il suddetto schema di contratto è stato modificato/integrato agli articoli 2 e 10;

Considerato che:

- il comodato gratuito dei locali di proprietà dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, all'interno dell'edificio 20 di via Pansini è scaduto da tempo;
- l'A.O.U. Federico II ha manifestato la volontà di procedere al rinnovo dello stesso, per assicurare il corretto espletamento dei compiti di istituto previsti dalla normativa vigente in relazione alle

attività obitoriali, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli e conseguente determinazione A.O.U. n. del ;

- l'Amministrazione Comunale ritiene di accogliere tale proposta onde assicurare il corretto svolgimento delle attività senza soluzioni di continuità, giusta deliberazione di G. C. n. 28 del 25.01.2018;

Le parti, come sopra costituite, nel perseguire il preminente interesse pubblico nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

ART.1

L'A.O.U. Federico II concede in uso gratuito al Comune di Napoli, che accetta, i locali adibiti ad obitorio comunale ubicati in Napoli alla via Pansini n.5, compresi nell'edificio 20 dell'A.O.U., come individuati nelle due planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante del presente atto.

In particolare:

- Planimetria piano ingresso: i locali in uso gratuito sono numerati dal n.1 al 7 e sono destinati ad uffici e servizi per il personale (All. 1);
- Planimetria piano cantinato: i locali in uso gratuito sono numerati dal n.8 al n.30 e sono destinati a locali tecnici, sosta salme, servizi per il personale, sale autoptiche, sale per celle frigorifero, sala RX e blocco infetti (All. 2).

L'A.O.U. Federico II concede altresì l'accesso dei veicoli utilizzati per il trasporto delle salme dal passo carraio fino all'ingresso delle sale autoptiche al piano seminterrato.

L'A.O.U. Federico II concede inoltre, a titolo gratuito l'utilizzo della Cappella e della sala d'attesa contigua, ubicate nel medesimo edificio n.20 di via Pansini, 5.

ART.2

L'attività obitoriale viene svolta nei predetti locali nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Comune, quale soggetto rappresentativo della comunità ed in quanto titolare delle funzioni obitoriali, assolve attraverso il dirigente del Servizio Cimiteri ai propri compiti istituzionali anche nei confronti dell'Amministrazione Giudiziaria e dell'Autorità di P.S.



L'A.O.U. assolve nei medesimi locali ai propri compiti scientifici e didattici per le attività autoptiche attraverso il proprio Responsabile pro tempore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale del Dipartimento ad Attività Integrata di Diagnostica morfologica e funzionale, Radioterapia, Medicina legale della medesima A.O.U. Federico II.

L'A.O.U. e il Comune si dotano di tutte le attrezzature del caso, delle quali curano la pulizia, la manutenzione e l'inventariazione.

Arredi, strumenti e quant'altro sia di proprietà dell'A.O.U. e funzionale allo svolgimento delle proprie attività vanno custoditi a cura dell'Azienda medesima.

ART.3

La concessione in uso promiscuo dei locali individuati all'art.1, in prosecuzione di quanto disposto dalle deliberazioni indicate nelle premesse, ha la durata di ulteriori anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, tacitamente rinnovabili per pari periodo.

Entro il termine di durata del contratto le parti possono esercitare il diritto di recesso con un preavviso scritto di almeno dodici mesi a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo PEC.

ART.4

Il Comune di Napoli acconsente all'utilizzo promiscuo, nel rispetto delle prioritarie esigenze giudiziarie, di quanto di pertinenza della Morgue per i riscontri diagnostici effettuati dal Dipartimento ad Attività Integrata di Diagnostica morfologica e funzionale, Radioterapia, Medicina legale della medesima A.O.U.

Il Dipartimento ad Attività Integrata di Diagnostica morfologica e funzionale, Radioterapia, Medicina legale e per esso l'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale, nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, può avvalersi, per le proprie finalità scientifiche e didattiche, dello Stabilimento della Morgue e di quanto in esso verrà trasportato o depositato ai fini identificativi e autoptici per le ricerche medico legali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Mortuaria.

L'attività si svolgerà sotto la Direzione del Responsabile dell'Unità Operativa sopra indicata, il quale farà osservare la normativa in materia e terrà l'A.O.U. ed il Comune di Napoli indenni da ogni pretesa di terzi per qualsiasi pregiudizio dipendente dall'attività del Servizio stesso.



ART.5

Il Comune di Napoli si impegna a gestire lo Stabilimento della Morgue assegnando personale amministrativo, sorveglianti cimiteriali ed operatori cimiteriali in numero idoneo a garantire, nell'arco delle 24 ore, l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Esso si impegna altresì a garantire la pulizia dei locali oggetto della concessione in uso, fatta eccezione per la Cappella con relativa sala d'attesa per le quali provvede l'A.O.U.

ART.6

Eventuali inadempimenti del personale comunale e/o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria relativamente ai rispettivi compiti istituzionali sono segnalati per i provvedimenti di competenza, rispettivamente al Dirigente del Servizio Cimiteri o suo delegato e al Responsabile dell'Unità Operativa o suo delegato.

ART.7

Per tutta la durata della presente concessione il Comune di Napoli provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle aree di stretta ed esclusiva pertinenza degli stessi, nonché delle celle frigorifere di proprietà, con espressa esclusione delle attrezzature tecniche e scientifiche fornite e di proprietà dell'A.O.U. Federico II.

Il Comune provvede a trasmettere all'A.O.U. copia di tutti i rapporti di lavoro relativi alle attività manutentive svolte. La trasmissione deve avvenire con cadenza semestrale per la manutenzione programmata e a chiusura di ogni intervento per la manutenzione su guasto.

L'A.O.U. sarà considerata però responsabile dei disservizi derivanti da guasti e malfunzionamenti dei propri impianti di competenza (quali ad es. l'impianto idrico) con obbligo di intervento immediato per l'eliminazione delle loro cause ed il ripristino delle opere e/o attrezzature del Comune di Napoli, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni cagionati all'Amministrazione Comunale.

Le parti s'impegnano a porre in essere, con oneri a definirsi, eventuali azioni di coordinamento relative alla potenziale adduzione di impianti atti a garantire la continuità, anche energetica, di quanto presente in sito, fatto salvo il rispetto normativo in ordine alle procedure di acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni.

È fatto espresso divieto al Comune di apportare modifiche o trasformazioni dei locali, degli impianti o di quant'altro costituisca oggetto del presente contratto, senza l'autorizzazione scritta



dell'A.O.U. che dovrà averne conferma a sua volta, ove necessario, dall'Università. In proposito l'A.O.U. precisa che i locali del Policlinico, le aree esterne, e gli immobili in genere, sono di proprietà esclusiva dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Per quanto concerne le utenze di acqua ed energia elettrica, trattandosi di utenze di esclusiva competenza aziendale, il Comune ristorerà l'Azienda dei relativi costi facendosi carico dei lavori di manutenzione sia della Cappella ubicata nell'edificio 20 che della relativa sala d'attesa contigua.

ART.8

Per tutta la durata della presente concessione, il Comune di Napoli e la A.O.U. si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a coordinarsi efficacemente in ordine agli adempimenti e alle azioni di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm.ii., tra le altre, in riferimento alla produzione del D.V.R. di parte nonché alla concordata elaborazione – anche dinamica laddove se ne presentasse la necessità – del D.U.V.R.I.

Altresì si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni attività e/o azione posta in essere ove ritenuta rilevante sul tema della sicurezza del sito in argomento, e ciò anche laddove questa sia eventualmente svolta in relazione al soddisfacimento di specifici requisiti di legge; tra le altre, con riferimento al doveroso rispetto dei contenuti di sopraggiunte modifiche normative di settore aventi carattere innovativo e/o modificativo di condizioni precedenti.

Infine, garantiscono il rispetto dei rispettivi protocolli sanitari e la dotazione al proprio personale di idonei DPI, nonché adeguata formazione al proprio personale dipendente, commisurata questa tanto al tipo di rischio specifico (inerente alla mansione svolta) quanto alle potenziali interferenze intercorrenti fra le attività dei singoli lavoratori.

Ove necessario, potranno essere stabilite, di concerto con i rispettivi R.S.P.P. e/o medici competenti, riunioni periodiche di coordinamento e reciproca informazione, siano esse di carattere generale e/o vertenti su temi specifici, in ogni modo atte ad illustrare eventuali criticità e/o necessità di sinergica collaborazione onde addivenire alla loro materiale risoluzione.

ART.9

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto da parte dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Legale, il Comune diffiderà il Responsabile della stessa Unità ad eliminare le conseguenze di tali inadempimenti entro un congruo termine, dandone altresì comunicazione al Direttore Generale dell'A.O.U.



Decorso inutilmente il termine, il Comune ha facoltà di esercitare l'azione di risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno.

Parimenti, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto da parte del Comune di Napoli, l'Azienda, attraverso il Responsabile della stessa Unità Operativa Complessa di Medicina Legale diffiderà il Comune ad eliminare le conseguenze di tali inadempimenti, entro un congruo termine.

ART.10

Le parti contraenti si riservano la facoltà di modificare/aggiornare il presente contratto in relazione sia al previsto ampliamento della struttura obitoriale di cui trattasi sia all'eventuale mutamento delle disposizioni normative statali o regionali in materia.

In proposito l'A.O.U. assume l'impegno di avviare, a propria cura e spese, nel breve periodo, le procedure tecnico amministrative necessarie per eseguire la ristrutturazione dei locali adiacenti all'attuale obitorio (All. 3), dotandoli di ulteriori 12 celle frigorifere oltre che della TC già acquistata dall'Azienda.

Resta inteso che tali celle, unitamente a quelle già presenti in loco, saranno mantenute dal Comune a cui sarà trasferita la relativa documentazione tecnica, le garanzie ecc.

ART.11

Per tutto quanto non regolato dal presente atto, le parti rinviano agli artt. 1803 e seguenti del codice civile.

ART.12

Questo contratto sarà registrato a cura e spese del Comune di Napoli in caso d'uso.



Per la risoluzione di ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del medesimo è competente il Foro di Napoli.

Napoli, 12.2.2018

Per il Comune di Napoli
Il Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini
dott.ssa M. Aprea

Per l'A.O.U. Federico II
Il Direttore Generale
dott. V. Viggiani

ALV. 1



EDIFICIO ISTITUTI ANATOMICI
N. 20 - Piano Piano Ingresso

scala 1:500

LEGENDA:



AREE IN CONCESSIONE IN USO

- 1= ZONA UFFICI
- 2= ASTANTERIA PERSONALE COMUNALE
- 3= ZONA UFFICI
- 4= SERVIZI PERSONALE
- 5= ZONA ACCESSO
- 6= SPOGLIATOIO PERSONALE
- 7= SERVIZI PERSONALE


ALL. 2

EDIFICIO ISTITUTI ANATOMICI
N. 20 - Pianta Piano Continuo


scala 1:200

LEGENDA:

AREE IN CONCESSIONE IN USO




- 8= LOCALE TECNICO
- 9= DISIMPEGNO
- 10= LOCALE TECNICO
- 11= SOSTA SALME
- 12= DISIMPEGNO
- 13= SERVIZI
- 14= SERVIZI PERSONALE
- 15= SPOGLIATOIO PERSONALE
- 16= AUTORTA' GIUDIZIARIA
- 17= DISIMPEGNO
- 18= PERSONALE
- 19= SALA AUTOPTICA 1
- 20= SALA CELLE FRIGO 1
- 21= SALA CELLE FRIGO 2
- 22= SALA AUTOPTICA 2
- 23= SALA RX
- 24= SERVIZI BLOCCO INFETTI
- 25= DISIMPEGNO BLOCCO INFETTI
- 26= SALA AUTOPTICA BLOCCO INFETTI
- 27= CORRIDOIO
- 28= LOCALE TECNICO
- 29= SALA CELLE FRIGO BLOCCO INFETTI
- 30= INTERCAPELINE



55


ALL. 3 P.I. AMPLIAMENTO




EDIFICIO ISTITUTI ANATOMICI
N. 20 - Pianta Piano Corridato

scala 1:500

LEGENDA:



AREE PER AMPLIAMENTO



AREE IN CONCESSIONE

[Handwritten signatures]